



PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia

**ESTRATTO DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI
AUTORIZZAZIONE**

n. 98 DEL 08-08-2014

Oggetto: Nuova Agricoltura S.r.l. - Francavilla Fontana - Autorizzazione Unica Ambientale finalizzata all'attività di recupero di rifiuti non pericolosi di natura organica (FORSU) proveniente da raccolta differenziata urbana. - Art. 216 del D.Lgs. 152/06.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto:

- il Decreto Legislativo n° 152 del 3 Aprile 2006 recante norme in materia ambientale che individua, all'art. 216, le condizioni e le prescrizioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti;
- il Decreto Legislativo n° 4 del 16 gennaio 2008 che detta ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152, recante norme in materia ambientale;
- il D.L. vo n° 205 del 3.12.2010 recante disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- l'articolo 197 comma 5 del Decreto Legislativo n° 152/2006, che ha stabilito le competenze delle Province, tra le quali, in particolare, il controllo periodico delle imprese che esercitano le attività di recupero rifiuti sottoposte alle procedure semplificate, di cui agli artt. 214, 215, 216 dello stesso decreto;
- il D.M. 17.12.2009 e s.m.i. recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente 05/02/1998, modificato ed integrato dal D.M. 05 Aprile 2006 n°186, che individua i rifiuti non pericolosi sottoposti a procedure semplificate di recupero;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 22.10.2008 sulla semplificazione degli adempimenti amministrativi di cui all'art. 195, comma 2, lett.s-bis) del D.Lvo 152/06, in materia di raccolta e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti;
- il D.P.R. 13.03.2013 n° 59 recante il regolamento sulla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese;
- la Legge Regionale n° 17 del 14.06.07 recante "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale" con la quale sono state attribuite alle Province diverse competenze in materia ambientale;
- il Regolamento Provinciale, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 5/2 del 04.01.02 che disciplina il rilascio delle autorizzazioni, iscrizioni e controlli in materia ambientale;
- il D.Lvo 267 del 18.08.2000 che contiene i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli Enti Locali;
- l'art. 107 del D.Lvo 267/200 con il quale sono stati attribuiti ai Dirigenti le funzioni di responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto del Commissario Prefettizio della Provincia di Brindisi n° 1 del 31.10.2012 con il quale sono state affidate al dott. Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali del Servizio Ambiente e Ecologia;
- il Regolamento sul Sistema dei Controlli interni, approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 4 del 08/03/2013.

Vista

- la nota del SUAP del Comune di Francavilla Fontana prot. n° 34644/2013 del 30.10.2013, acquisita agli atti della Provincia di Brindisi con prot. AG n. 71143 dell'11.11.2013, con la quale è stata inoltrata la comunicazione di inizio attività per le operazioni di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. da parte dell'ing. Giuseppe VITIELLO in qualità di Legale Rappresentante della società Nuova Agri-Coltura S.r.l.;
- la nota della Provincia di Brindisi prot. n. 81059 del 24.12.2013 con la quale è stata richiesta documentazione integrativa attraverso il SUAP del Comune di Francavilla Fontana;
- la nota del SUAP del Comune di Francavilla Fontana prot. n. 15958/2014 del 24.05.2014 con la quale sono state trasmesse le integrazioni prodotti dalla Soc. proponente;
- la nota prot. n. 41685 del 08.07.2014 con la quale la Provincia di Brindisi, tra l'altro, ha fatto presente che per quanto riguarda l'aspetto energetico, l'impianto non ricade tra quelli per cui è prevista la procedura semplificata di cui all'art. 6 comma 1 lettera d) della L.R. n. 25 del 24.09.2012;
- la nota della Regione Puglia prot. n. 4318 del 21.07.2014, a firma del Dirigente del Servizio Energie Rinnovabili, dalla quale si rileva che l'impianto in questione è assentibile in Procedura Abilitativa Semplificata, ai sensi del D.Lgs. n. 28/2011 e, pertanto, la competenza di tale procedura è attribuita al Comune su cui sorge l'impianto;
- la nota prot. n. 2991 del 22.7.14 della Regione Puglia a firma del Dirigente del Servizio Rischio Industriale con la quale, merito alle emissioni in atmosfera prodotte dall'impianto, si ritengono applicabili le disposizioni dell'art. 271, comma 1 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e, pertanto, la competenza per l'applicazione delle prescrizioni contenute nella parte quinta del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., è attribuita al Comune;
- La Deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Provinciale n. 31 del 19.06.2014 recante "Attuazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani - Linee di indirizzo per il rilascio delle autorizzazioni relative alla realizzazione ed esercizio degli impianti";
- La nota Prot. n. 45974 del 30 luglio 2014 con la quale la Provincia di Brindisi, relativamente all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale finalizzata all'ottenimento dell'iscrizione nel Registro Provinciale delle imprese che recuperano rifiuti in procedura semplificata di cui agli artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/06, ha fatto presente al gestore la necessità di acquisire il riscontro alla nota prot. n. 41685 del 6.7.2014, al fine di completare l'istruttoria necessaria a verificare la conformità dell'impianto a quanto stabilito nell'allegato 1 – suballegato 1 e nell'allegato 2 – suballegato 1 del D.M. 5.2.1998. Inoltre, in relazione alla Deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Provinciale n. 31 del 19.06.2014, il proponente deve trasmettere:
 - il Piano di approvvigionamento dell'impianto, in cui siano stimate le quantità di rifiuto necessarie per garantire il funzionamento a regime dell'impianto, la loro qualità e provenienza, onde poter stimare anche gli impatti legati al trasporto;
 - prevedendo di trattare presso l'impianto in esame, per una percentuale della capacità complessiva, la FORSU e la frazione verde proveniente dai servizi di raccolta comunali, l'elaborato di cui al punto precedente dovrà essere predisposto anche con riferimento all'ipotesi di avvenuta realizzazione degli impianti di iniziativa pubblica, in quanto, in tale scenario, presso gli impianti privati non potrà più essere conferita tale frazione;
 - una valutazione degli impatti connessi alla realizzazione dell'impianto anche nello scenario in cui risultino in esercizio gli impianti di iniziativa pubblica previsti nella pianificazione regionale, in particolar modo per quanto concerne gli aspetti legati all'approvvigionamento, di cui all'elaborato richiesto al punto precedente.

- La ricevuta del versamento per il recupero degli oneri istruttori;
- La quantificazione dei rifiuti che si prevede di recuperare nella misura pari a 3000 t /anno, ragione per cui la soc. si colloca nella quinta classe di attività ai sensi del D.M. 350/98 ed ha provveduto al versamento del corrispondente diritto d'iscrizione;
- La documentazione trasmessa a mezzo pec del 30.07.2014 dalla Soc. richiedente con la quale, tra l'altro, rispetto alle indicazioni contenute nella Deliberazione del Commissario Straordinario n. 31/2014, è stato specificato di non dover dare alcun riscontro in relazione a quanto riportato nella nota della Regione Puglia prot. n. 5236 del 25.06.2014.

Preso atto

- Della nota della Regione Puglia prot. n. 5236 del 25.06.2014, con la quale si ritiene che "l'iniziativa privata di realizzazione di un impianto destinato al trattamento delle frazioni di rifiuto provenienti dalle raccolte differenziate svolte in ambito urbano sia compatibile con gli scenari previsti dalla pianificazione regionale, soprattutto in una provincia che, tra l'altro, attualmente non ha alcun impianto pubblico in esercizio. Inoltre dall'analisi effettuata nel PRGRU emerge su tutto il territorio regionale un fabbisogno di impianti per il trattamento delle frazioni organiche derivanti dalla raccolta differenziata urbana anche in relazione agli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere., ecc.". Rispetto alla posizione assunta dal competente ufficio della Regione sulla compatibilità delle iniziative proposte dai soggetti privati e gli obiettivi posti a carico del sistema pubblico nel vigente Piano Regionale per la gestione dei rifiuti urbani, l'Ufficio scrivente ha rappresentato in diverse occasioni la propria non condivisione, purtuttavia, al fine di contemperare gli aspetti delle iniziative private attraverso le istanze di autorizzazione per la realizzazione e gestione di impianti di trattamento e recupero di rifiuti rientranti nella privativa comunale, e le incombenze attribuite ai competenti organi pubblici (OGA e Comuni), la Provincia di Brindisi ha adottato la richiamata deliberazione n. 31/2014 ;
- di quanto riportato documentazione prodotta dalla Soc. richiedente, dalla quale si rileva che:
- trattasi di richiesta di iscrizione nel Registro provinciale delle Imprese che esercitano attività in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., attraverso le procedure previste dall'art. 3 del D.P.R. 13.03.2013 n° 5, per la gestione di un impianto di recupero di rifiuti composti da frazioni organiche non pericolose (FORSU) ubicato presso l'azienda Agricola Nuova Agri-Coltura S.r.l. sita in agro di Francavilla Fontana in Località Palmò, in zona agricola;
- l'installazione è costituita da un impianto di cogenerazione a biogas, alimentabile con biomasse (materie prime e sottoprodotti) previste dalla normativa vigente e in grado di fornire il calore necessario alla serra aziendale;
- la Soc. intende recuperare rifiuti costituiti da FORSU per un quantitativo annuo massimo di 3.000 t. (tremila tonnellate) corrispondenti a 9,6 t/g per 6 gg. alla settimana e per 52 settimane annue.
- Le tipologie di rifiuti che s'intendono recuperare e le attività di gestione che si intendono effettuare, riferite al D.M. 05.02.1998 così come integrato e modificato dal D.M. 186/2006 sono:
 - rifiuti recuperabili mediante procedimenti di digestione anaerobica, con operazioni R3, e con le modalità riportate al punto 15.01.3 dell'allegato I sub allegato 1 al D.M. 05.02.1998 nel testo vigente per un quantitativo non superiore a 9,6 t/giorno
 - biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica metanogenica dei rifiuti a matrice organica di tipologia 15 di cui al punto precedente, mediante operazioni R1 e le modalità riportate al punto 2 dell'allegato 2 sub allegato 1 al D.M. 05.02.1998 nel testo vigente per un quantitativo non superiore a 330 t/anno (provenienti dalle 3000 t/anno della tipologia 15) per la produzione giornaliera di 1 t.

- il conferimento dei rifiuti dovrà avvenire in tramoggia chiusa a tenuta stagna di 30 mc pari ad un massimo di 28 tonnellate. Non sono previste altre aree di messa in riserva/stoccaggio e pertanto la quantità massima di stoccaggio di FORSU presso l'impianto è pari a 30 mc/28 tonnellate e che i rifiuti da trattare non supereranno in nessun caso 9,6 t/giorno;
- le acque reflue prodotte nell'intero ciclo di trattamento dei rifiuti, quelle di tipo civile e le acque meteoriche ricadenti nelle aree pavimentate della zona connessa alla tramoggia, saranno tutte trattate ed il refluo depurato sarà interamente riutilizzato nelle attività di processo. A pag. 33 della relazione integrativa viene specificato che da tutte le attività di che trattasi non sarà prodotto alcun refluo allo stato liquido da scaricare nell'ambiente;
- Le emissioni in atmosfera sono prodotte da un impianto di cogenerazione alimentato a biogas di potenza pari a 1600 Kw termici connesso ad un alternatore di potenza pari a 600 Kw elettrici. L'attività rientra tra quelle in deroga previste dall'art. 272 del D.Lgs 152/06 per i quali, trattandosi di attività a inquinamento "scarsamente rilevante" la Soc. ha provveduto a darne comunicazione Comune di Francavilla Fontana. (Pag. 34 e 35 della relazione integrativa).
- Preso atto degli incontri tenuti presso il Comune di Francavilla F.na il 22 e 29 luglio u.s. a seguito della convocazione di specifico tavolo tecnico finalizzato a definire le competenze e gli atti di competenza dei diversi Enti coinvolti nel procedimento.
- Ritenuto in particolare, per quanto riguarda l'assoggettamento ad autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs n. 387/2003 dell'impianto in questione anche in relazione a quanto disposto dall'art. 6 comma 1 lettera d) della L.R. n. 25 del 24.09.2012, essendo la specifica competenza in capo alla Regione, di dover prendere atto di quanto dichiarato dal Responsabile del competente Ufficio Regionale con nota Prot. 4318 del 21.07.2014 sull'applicabilità della procedura semplificata e della sostanziale accettazione di tale indicazione da parte del Responsabile SUAP del Comune di Francavilla paesata nel predetto tavolo tecnico ancorché non formalizzato in apposito verbale di riunione;
- Ritenuto pertanto, in relazione a quanto innanzi riportato che, allo stato, non si rilevano motivi ostativi all'iscrizione nel Registro Provinciale delle Imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e del D.M. 05.02.1998 come integrato e modificato dal D.M. 186/2006, della Soc. Nuova Agri-Coltura s.r.l..
- Considerata la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

AUTORIZZA

- Ai sensi ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lvo 152/06, e secondo le procedure di cui al D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, che ha introdotto l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), l'iscrizione nel registro provinciale delle imprese che effettuano le operazioni di recupero dei rifiuti della Società Nuova Agri-Coltura s.r.l. società agricola, con sede legale e stabilimento operativo in Francavilla Fontana loc. Palmo – PEC: nuovaagricoltura@lamiappec.it, secondo le disposizioni previste dal D.M. 05.02.1998 come integrato e modificato dal D.M. 186/2006.
- L'iscrizione della Società Nuova Agri-Coltura s.r.l. viene effettuata nella 5^a classe di attività ai sensi dell'art. 1 del D.M. 350/98 per un quantitativo annuo massimo di 3000 ton. e, per l'effetto, la ditta è tenuta a corrispondere annualmente un diritto d'iscrizione pari a € 153,30 da versare entro il 30 aprile sul c.c.p. n° 12882726 intestato a Provincia di Brindisi – Servizio Tesoreria con la seguente causale: diritto d'iscrizione recupero rifiuti ex art. 216 D.Lvo 152/06, cap. E/611; il mancato versamento entro il termine previsto comporta ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.M. 350/98 la sospensione dell'attività. Entro lo stesso termine – 30 aprile di ciascun anno – dovrà essere comunicato il quantitativo di rifiuti recuperati nell'anno solare precedente;

- Da atto che il Legale rappresentante della Soc. è l'Ing. Giuseppe VITIELLO;
- Dà atto inoltre, che la presente autorizzazione in procedura semplificata ha la durata di anni 15 (quindici) a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento finale da parte del S.U.A.P. del Comune di Francavilla Fontana, fermo restando l'obbligo dell'interessato di segnalare tempestivamente alla Provincia di Brindisi per il tramite dello stesso SUAP, le eventuali modifiche riguardanti la destinazione d'uso delle aree interessate, ampliamenti e ristrutturazioni dell'insediamento da cui possa derivare una modifica anche non sostanziale. L'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza e, l'attività di recupero dei rifiuti potrà provvisoriamente essere esercitata in funzione del rispetto delle richiamate prescrizioni, fino all'adozione del nuovo provvedimento e a condizione che la domanda di autorizzazione sia stata tempestivamente presentata.
- Il presente provvedimento è adottato con le seguenti condizioni e prescrizioni a carico del gestore:
 - l'attività di recupero può essere esercitata per i rifiuti di cui alle seguenti tipologie del D.M. 5.2.98:
 - frazione organica da RSU non pericolosi a matrice organica, recuperabili con processi di digestione anaerobica e rifiuti comprendente i codici CER: [020106] [020204] [020305] [020403] [020502] [020603] [020702] [020705] [030306] [190805] [200302] [200201] [200108]. - *Provenienza*: raccolta differenziata di frazione umida dei rifiuti urbani.
 - Biogas – codice CER 19.06.99 – *Provenienza*: digestione anaerobica della FORSU trattata presso l'impianto;

con le modalità ivi previste ed in quantità non superiore a 3.000 t/a (tremila tonnellate per anno), quantitativo nei limiti D.M. 186/06 per operazioni [R3] e un quantitativo di biogas non superiore a 330 t/anno (provenienti dalle 3.000 t/anno della tipologia 15) per una produzione giornaliera di 1 ton. da utilizzare nelle operazioni di recupero [R1];

- la gestione dei rifiuti suddetti deve avvenire, come stabilito dalla normativa, senza arrecare pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che possano essere di pregiudizio all'ambiente, ed in particolare:
 - *Frazione organica da RSU e speciali da recuperare con processi di digestione anaerobica contraddistinta dai seguenti codici CER* [020106] [020204] [020305] [020403] [020502] [020603] [020702] [020705] [030309] [030310] [030311] [190805] [200302] [200201] [200108];
 - *Provenienza*: raccolta differenziata di frazione umida dei rifiuti urbani e speciali assimilabili
 - *Caratteristiche del rifiuto*: frazione organica da rifiuti urbani e speciali assimilabili
 - *Attività di recupero*: produzione di biogas [R3] mediante:
 - processo di digestione anaerobica previo eventuale trattamento di separazione dei materiali indesiderabili finalizzato a ottenere una matrice con contenuto di materiali indesiderabili massimo pari la 5% in peso sul tal quale e triturazione. Si intende per digestione anaerobica il processo di trasformazione della sostanza organica da condursi in reattori chiusi (digestori), in completa assenza di ossigeno (anaerobiosi) con formazione di un gas costituito prevalentemente da CH₄ e CO₂ (biogas);
 - Le fasi di ricevimento, stoccaggio, selezione della frazione organica e produzione di biogas devono avvenire in ambiente chiuso e, pertanto, prima dell'entrata in esercizio dell'impianto la tramoggia di carico e le aree di messa in riserva devono essere chiuse con sistemi adeguati. Di quanto realizzato, prima dell'avvio delle attività di recupero, dovrà essere data comunicazione al Servizio scrivente per il tramite del SUAP;

- In tutte le fasi di conferimento, trattamento e recupero dei rifiuti, compreso la fase di utilizzazione del biogas nell'impianto di cogenerazione, al fine di minimizzare le emissioni in atmosfera (sia diffuse che convogliate) devono essere adottati appropriati sistemi che utilizzino le migliori tecnologie disponibili per il loro contenimento entro i limiti consentiti;
- prima dell'entrata in esercizio dell'impianto di recupero dei rifiuti, per il trattamento del biogas derivato deve essere installato appropriato sistema di trattamento per l'abbattimento del contenuto di particolato, HCl, H₂S, NH₃ (acido cloridrico, acido solfidrico ed ammoniacale), utilizzando le migliori tecnologie disponibili al fine di avere le caratteristiche individuate alla voce 2 dell'allegato 2, suballegato 1 del citato D.M.A. 05.02.1998. Di quanto realizzato, prima dell'avvio delle attività di recupero, dovrà essere data comunicazione al Servizio scrivente per il tramite del SUAP;
- Biogas [190699]
- Provenienza: Fermentazione anaerobica metanogenica di rifiuti a matrice organica di cui al punto precedente
- Caratteristiche del gas: il biogas prodotto e da utilizzare come combustibile, deve avere le seguenti caratteristiche:
 - *Metano min. 30% vol*
 - *H₂S max 1.5% vol*
 - *P.C.I. sul tal quale min 12.500 kJ/Nm³.*
- Per l'utilizzazione del biogas nell'impianto di cogenerazione in questione, dovranno essere rispettati i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi anidri pari al 5% in volume:

Polveri (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora)	10 mg/Nm ³
HCl (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora)	10 mg/Nm ³
Carbonio Organico Totale (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora)	150 mg/Nm ³
HF (valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora)	2 mg/Nm ³
NO _x	450mg/Nm ³
Monossido di carbonio	500 mg/Nm ³

- la società dovrà monitorare ed analizzare semestralmente, nei periodi di maggiore attività produttiva, le emissioni diffuse in due punti rappresentativi nei pressi dell'impianto. La società dovrà trasmettere i certificati analitici relativi agli autocontrolli delle emissioni diffuse, indicando le condizioni meteorologiche al momento della misurazione e la localizzazione dei punti di campionamento su planimetria in scala adeguata. I parametri da analizzare dovranno essere i seguenti:
 - sostanze odorigene con livello olfattivo $\leq 0,001$ ppm: 5 ppm;
 - sostanze odorigene con livello olfattivo $\leq 0,01$ ppm: 20 ppm;
- la società dovrà comunicare a questo Servizio, ad ARPA Puglia DAP Brindisi con almeno quindici giorni di anticipo, la data di avvio dell'esercizio dell'impianto. Dovrà trasmettere le analisi relative all'emissione dei primi dieci giorni di marcia a regime dell'impianto, con un numero minimo di tre campionamenti;
- la società deve effettuare gli autocontrolli delle emissioni in atmosfera dal camino del cogeneratore, per il monitoraggio e l'analisi dei parametri indicati in tabella, con frequenza semestrale, trasmettendo i certificati analitici a questo Ufficio e ad ARPA Puglia; in tali

- autocontrolli il gestore deve monitorare, tramite opportuni metodi di campionamento e analisi, le emissioni diffuse odorigene provenienti dall'impianto;
- la società deve dare comunicazione all'ARPA Puglia – Dipartimento di Brindisi, con almeno trenta giorni di anticipo, delle date in cui intende effettuare i controlli delle emissioni e del cronoprogramma delle misurazioni;
 - le misure delle emissioni devono essere effettuate con metodo UNICHIM o UNI; devono essere effettuate da tecnici qualificati e presso laboratori accreditati e certificati; tutti i parametri misurati dovranno contenere una stima dell'incertezza valutata secondo la norma UNI CEI ENV 13005/2000;
 - all'esito del primo monitoraggio effettuato da parte dell'ARPA la Provincia si riserva di effettuare le opportune valutazioni in merito all'esercizio dell'impianto per l'adozione di eventuali conseguenti provvedimenti;
 - si dovrà procedere al corretto smaltimento, tramite ditte autorizzate, degli eventuali rifiuti derivanti dall'attività di gestione dell'impianto;
 - la messa in riserva dei rifiuti da recuperare deve avvenire nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 1 del regolamento emanato con D.M. 05.04.06 n° 186, secondo le norme tecniche individuate dall'allegato 5 dello stesso regolamento. Tutte le attività connesse con la gestione dei rifiuti dovranno essere svolte all'interno dello stabilimento e nelle aree ad esse destinate;
 - ad avvenuta realizzazione degli impianti di compostaggio e biostabilizzazione aerobica ed anaerobica di iniziativa pubblica previsti nel vigente Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani, presso l'impianto in argomento non potrà più essere conferita frazione organica (FORSU) proveniente dalla raccolta differenziata operata nei comuni della provincia di Brindisi;
 - dovrà essere tenuto il registro di carico e scarico dei rifiuti ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs 152/2006, con relativi formulari di identificazione ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs n°152/2006, nonché adempiere agli obblighi previsti dall'art. 189 comma3 dello stesso decreto, inoltre, ai sensi del decreto del MATTM 17.12.09 come modificato e integrato da ultimo dal decreto del MATTM 20.03.2013, la società è tenuta ad iscriversi al SISTRI nei termini e con le modalità previste nello stesso decreto;
 - La mancata osservanza delle disposizioni e delle prescrizioni di cui al presente provvedimento e di ogni altra norma di legge o regolamento in materia non espressamente richiamate con il presente atto, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e l'applicazione delle sanzioni ivi previste;
 - Il presente provvedimento si intende accordato con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il gestore viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi ai sensi dell'art. 844 del Codice Civile;
1. Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D.L.vo n.196/2003.
- Il presente provvedimento sarà pubblicato su sito web della Provincia di Brindisi.
 - Il presente provvedimento viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Francavilla Fontana per l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento di cui all'art. 2 comma 1 lettere a) e b. del DPR n.59 del 13/03/2013.
 - Il S.U.A.P. del Comune di Francavilla Fontana, oltre che agli Enti e/o Organi di controllo che riterrà opportuno, dovrà notificare il provvedimento definitivo:

- al Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi
servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it
- Al DAP di Brindisi di ARPA Puglia per i controlli prescritti
dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
- al Comandante della Polizia Provinciale per i controlli di competenza
provincia@pec.provincia.brindisi.it

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ricorso al TAR Puglia ovvero entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

F.to Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

- Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Brindisi, 08.08.2014

F.to Il Responsabile del Procedimento

p.i. Cosimo Grassi

- Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Brindisi, 08.08.2014

F.to Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani